



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE (AERONAVIGANTI, NAUTICI E SOMMOZZATORI) DEL CNVVF DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2018, N. 127.

Il giorno ..... alle ore .... presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 e s.m.i.;

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal ..... ed è composta dal .....

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale ...

## PREMESSO

- che gli articoli 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del CNVVF e definito le relative modalità di alimentazione;
- che gli articoli 23 e 26 del CCNL 2002-2005 disponevano che si provvede, mediante le risorse del Fondo Unico di Amministrazione, di cui al predetto articolo 47 del CCNL 1998-2001, all'erogazione delle indennità specialistiche in favore del personale elicotterista, operatore subacqueo e sommozzatore;
- che l'accordo del 22 novembre 2004 definiva le modalità e i criteri per l'attribuzione delle indennità al personale del settore aeronavigante, al personale specialista sommozzatore e nautico;
- che l'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del CNVVF relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che l'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, istituisce appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche;
- che gli articoli 13-quarter, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, introdotti dall'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 127 del 2018, istituiscono appositi ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche;
- che le specifiche indennità del personale dei predetti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, per l'anno 2018, hanno trovato imputazione finanziaria nell'ambito del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- che l'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, inserito dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2018, a decorrere dall'anno 2018, destina l'importo di euro 1.200.000,00 (al lordo degli oneri a carico dello Stato) per incrementare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori, prevedendo altresì che, per il solo anno 2018, siano gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2015 a definire gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità;
- che della suddetta somma complessiva di euro 1.200.000,00 la quota afferente al personale non direttivo, compresi i predetti direttivi speciali ad esaurimento, finanziariamente assegnata al Fondo di Amministrazione iscritto al capitolo di bilancio 1801, piano gestionale 4, ammonta ad euro 1.147.825,81 (lordo oneri a carico dello Stato), pari ad euro 864.978,00 (lordo oneri c/dipendente);
- che con il D.M. n.963/T.03.01.02 del 15 dicembre 2020, della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno al numero 5739 in data 17 dicembre 2020, è stata accertata la consistenza del Fondo di Amministrazione per l'anno 2018;
- che, con il predetto D.M. del 15 dicembre 2020, si è provveduto ad accantonare, nell'ambito delle economie di gestione dell'anno 2018, la suddetta somma di euro 864.978,00, al fine della sua destinazione a copertura finanziaria del presente accordo;
- che in data 16 giugno 2023 è stata sottoscritta tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'ipotesi di accordo relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del CNVVF con quello del personale delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, con decorrenza al 1 gennaio 2019;

## LE PARTI

Atteso che:

- era intenzione congiunta attendere la definizione della suddetta ipotesi di accordo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, decorrente dall'anno 2019, per poter utilmente definire le misure degli incrementi delle indennità da attribuire al personale specialista per l'anno 2018;
- per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la medesima ipotesi di accordo, sottoscritta il 16 giugno 2023, ha previsto l'incremento delle previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico nelle seguenti misure mensili, senza distinzioni per le diverse qualifiche del personale:

- personale aeronavigante – pilota: euro 90,00
- personale aeronavigante – specialista: euro 75,00
- personale aeronavigante – elisoccorritore: euro 190,00
- personale nautico di coperta e di macchina: euro 45,37



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

□ personale sommozzatore: euro 62,68

- è intendimento definire per l'anno 2018 degli incrementi delle previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, in maniera analoga e in misura proporzionalmente uguale rispetto alle predette misure stabilite per gli anni 2019 e 2020;

al termine del confronto,

## CONVENGONO

### Articolo 1

#### (Specialità aeronaviganti)

1. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti con funzioni di **pilota** che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 55,17;
2. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti con funzioni di **specialista** che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 45,98;
3. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti con funzioni di **elisoccorritore**, in considerazione delle particolari condizioni di lavoro e di impiego operativo, è attribuito per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera j, del CCNL 1998-2001, un compenso a titolo di indennità di specialità aeronavigante nella misura mensile di euro 116,48;
4. Le misure mensili di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute in relazione alle mensilità di effettiva percezione delle specifiche previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico.
5. La misura mensile di cui al comma 3 è riconosciuta in relazione alle mensilità di effettivo svolgimento dell'attività di soccorso tecnico specialistico.

### Articolo 2

#### (Specialità nautiche e subacquee)

1. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nei ruoli degli specialisti **nautici di coperta e di macchina**, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 27,81;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nel ruolo degli specialisti **sommozzatori** che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 38,42;
3. Le misure mensili di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute in relazione alle mensilità di effettiva percezione delle specifiche previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

## Articolo 3

### *(Copertura finanziaria e disposizioni finali)*

All'onere derivante dalla presente ipotesi di accordo, pari ad euro 864.913,08 come risultante dall'allegato prospetto che forma parte integrante della presente ipotesi di accordo (oltre euro 282.826,58 per oneri riflessi a carico dello Stato) si provvede con le risorse di cui all'art.10, comma 5, del D.Lgs. 127/2018, relative all'anno 2018, stanziato nel Fondo di amministrazione di cui al capitolo 1801, piano gestionale 04. Agli oneri a carico dello Stato si provvede mediante imputazione sulle dotazioni dei capitoli 1801 piano gestionale 5 e 1820 piano gestionale 2 del corrente esercizio finanziario.

Ai sensi dell'articolo 32, del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Roma, \_\_\_\_\_

IL MINISTRO

\_\_\_\_\_

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL  
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_